

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

6 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' **6 LUG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

DONATO - MARRONI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3417

OGGETTO: Orario di servizio personale regionale in Part-Time.



Oggetto: Orario di servizio personale regionale in part-time.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTO l'art. 15 del C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomiche Locali del 6.7.1995, con cui si regolamenta l'istituto del part-time;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in particolare l'art. 1, commi da 56 a 65, con cui si dispone una disciplina organica dell'istituto del part-time nel pubblico impiego, modificando ampiamente quanto previsto dal richiamato art. 15 del C.C.N.L. del 6.7.1995;

VISTA la legge 28 maggio 1997, n. 140 che detta nuovi principi circa le modalità di rientro a tempo pieno, prevedendo, al 4° comma dell'art. 6: "i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto di lavoro avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze";

VISTA la legge n. 863/84 e successive integrazioni e modificazioni, la quale impone l'onere della forma scritta per i contratti di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO che il dipendente interessato, in presenza di reali esigenze può avere interesse alla rimodulazione dell'orario di servizio in giorni, periodi o ore diverse, prima della maturazione del diritto al rientro a tempo pieno, per cui si rende necessario valutare la possibilità di una riformulazione dell'orario stesso, anche al fine di consentire una più ampia diffusione dell'istituto del part-time;


RISCONTRATO che le disposizioni legislative, innanzi citate, disciplinanti i criteri di massima relativi all'articolazione oraria del part-time, nulla dispongono in merito ad una modifica dell'orario di servizio part-time, delle giornate o dei periodi inizialmente prescelti, sulla base di esigenze, anche personali;

RITENUTO, necessario pertanto, consentire la possibilità di attuare una diversa articolazione dell'orario di servizio, nel secondo anno di validità del contratto part-time;

RITENUTO, altresì, che, ai sensi della normativa sul part-time, la riformulazione dell'orario di lavoro richiede l'adozione di un atto formale di modifica del contratto part-time già sottoscritto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto di disporre che la richiesta di modifica dell'articolazione dell'orario, il cambio delle giornate o dei periodi prescelti per l'attivazione del part-time può essere, prima della maturazione del diritto al rientro a tempo pieno, consentita in presenza delle seguenti condizioni:

- a) motivata richiesta di modifica da parte dell'interessato;
- b) parere favorevole del dirigente della struttura di appartenenza che, in correlazione alla richiesta, attesti che la nuova articolazione non è in contrasto con le esigenze dell'ufficio;
- c) decorrenza di almeno un anno dalla trasformazione a tempo parziale, e dalla precedente modifica dell'articolazione del servizio;



d) diversa articolazione non implicante modifica della percentuale oraria di servizio scelta;

RITENUTO di dovere confermare che il termine di due anni previsto dalla legge n. 140/97, per la maturazione del diritto del dipendente al rientro a tempo pieno, decorre sempre dalla data della iniziale trasformazione del contratto individuale di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e non da quella di modifica dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 6380 del 30 luglio 1996 avente ad oggetto: "Delega di provvedimenti di Giunta all'Assessore alle Risorse e Sistemi. Autorizzazione, in favore dei dirigenti dei settori dell'Assessorato Risorse e Sistemi, all'esercizio dei poteri di spesa e di attività contrattuale. Individuazione degli atti amministrativi vincolati di competenza dei medesimi dirigenti";

VISTA la Determinazione Dipartimento Risorse e Sistemi n. 13 del 3 maggio 1999, avente ad oggetto "Attribuzioni e compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale del Dipartimento Risorse e Sistemi".

PRESO ATTO, dell'avvenuta informativa alle OO.SS. di cui alla nota n. 1431/23 del 30 marzo 1999;

RITENUTO, altresì, di autorizzare, in presenza dei presupposti e dei requisiti innanzi fissati, il Dirigente del Settore 20 dell'Assessorato Risorse Sistemi, alla stipula dei contratti di modifica dell'articolazione orario dei dipendenti a tempo parziale previsti dal presente provvedimento;

VISTA la L. 127/97;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di confermare quanto espresso in premessa.
- 2) di autorizzare la modifica del contratto individuale di lavoro part-time, per consentire una diversa articolazione dell'orario di servizio, il cambio delle giornate o dei periodi prescelti, trascorso un anno dalla trasformazione.
- 3) La richiesta di modifica dell'articolazione dell'orario, del cambio delle giornate o dei periodi prescelti per l'attivazione dell'istituto del part-time, prima della maturazione del diritto al rientro a tempo pieno, può essere consentita esclusivamente in presenza della contemporanea esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) motivata richiesta di modifica da parte dell'interessato;
 - b) parere favorevole del dirigente della struttura di appartenenza che, in correlazione alla richiesta, attesti che la nuova articolazione non è in contrasto con le esigenze dell'ufficio.
 - c) decorrenza di almeno un anno dalla trasformazione a tempo parziale, e dall'ultima modifica dell'articolazione del servizio.
 - d) diversa articolazione non implicante modifica della percentuale oraria di servizio scelta;



- 4) La scadenza dei due anni per il rientro a tempo pieno ricade sempre alla data di cui al primo contratto di trasformazione del rapporto di lavoro.
- 5) In presenza dei presupposti e dei requisiti precedentemente indicati, il Dirigente del Settore 20 dell'Assessorato Risorse Sistemi è autorizzato alla stipula dei contratti di modifica dell'articolazione orario dei dipendenti a tempo parziale previsti dal presente provvedimento.
- 6) il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

2 AGO. 1999

2 AGO. 1999

